



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



CONVENZIONE QUADRO

tra

**il Commissario straordinario del Governo
per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e
la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016**

e

Sviluppo Lavoro Italia S.p.a.

**Per l'attuazione delle attività a sostegno dello sviluppo sociale e
lavorativo nelle aree colpite dal sisma
del 2016-2017**

Il **COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, **Sen. Avv. Guido Castelli**, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2, comma 2, del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327 (in prosieguo, "Commissario Straordinario")

E

SVILUPPO LAVORO ITALIA S.p.A. con sede legale in Roma, Via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma, codice fiscale 01530510542, rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato **Avv. Paola Nicastro**, domiciliata per la carica presso la suindicata sede (in prosieguo "SLI")

(Di seguito anche "le Parti")

VISTO:



- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi anche "MLPS" o "Ministero") per il sostegno allo sviluppo sociale del lavoro nelle aree dell'Appennino colpite dagli eventi sismici del 2016-2017" sottoscritto in data 19/09/2024 (in prosieguo "Protocollo d'Intesa"); e, in particolare, l'articolato delle competenze del Commissario Straordinario e del MLPS richiamate in Premessa dal Decreto;
- il citato Protocollo d'Intesa, che definisce l'impegno comune di "condividere azioni ed interventi per promuovere l'occupazione, l'autoimpiego, il lavoro autonomo e professionale, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nonché il rafforzamento del mercato del lavoro, del sistema delle competenze, dei servizi sociali, del terzo settore, del welfare territoriale e comunitario, nell'ambito dei territori del cratere dei sismi dell'Appennino centrale del 2016 e del 2017" (art.1) e "di rafforzare l'integrazione e la connessione tra quanto previsto dalle misure del PNRR attuate dal Ministero e le misure del fondo PNC complementare al PNRR di cui il Commissario Straordinario è soggetto attuatore" (art.2);
- l'art. 7 del citato Protocollo d'Intesa, che prevede MLPS possa avvalersi di SLI per la progettazione, organizzazione e gestione delle azioni in esso promosse, e che il Commissario Straordinario si avvarrà della Struttura Commissariale e degli Uffici Speciali per la Ricostruzione;
- l'art. 3 del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, in cui si definisce che Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto in house del MLPS, il quale esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società medesima;
- le linee generali di organizzazione interna di SLI deliberate del Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 luglio 2023 e approvate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. N. 0017762 del 05 ottobre 2023;

CONSIDERATO CHE

- secondo il vigente statuto di SLI (attualmente in via di adeguamento alle disposizioni del citato Decreto-legge n. 75 del 2023): la Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di ogni attività ed intervento finalizzati alla promozione dell'occupazione in Italia e all'estero, da svolgere nell'ambito delle direttive e degli indirizzi del MLPS che ne guidano l'azione; salvo altro, la Società opera in via prevalente con il MLPS per: il supporto al Ministero stesso e alle Regioni nelle materie attinenti l'oggetto



sociale; la progettazione e l'attuazione di progetti finalizzati a stabili occasioni di impiego; la promozione di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata; l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro; il supporto nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo previsto dall'art. 13 del D. Lgs.150/2015; il supporto nella definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; ogni intervento riferibile alle politiche attive per il lavoro; predispone e realizza programmi di intervento, anche mediante accesso ai fondi dell'Unione Europea e risorse a livello statale e regionale; promuove e realizza interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici o privati.

PREMESSO CHE:

- Come indicato dal Protocollo d'Intesa, il Commissario Straordinario e il MLPS promuovono l'integrazione tra le misure e le azioni promosse per i rispettivi ambiti di competenza, così da rafforzare in modo significativo l'efficacia degli interventi per il rilancio economico e sociale del territorio dei crateri dei sismi dell'Appennino centrale;
- il Commissario Straordinario esercita funzioni relative alla ripresa economica nelle aree di riferimento e dell'attuazione del programma PNC Next Appennino, che prevede iniziative per sostenere lo sviluppo sociale ed economico del territorio;
- SLI supporta le istituzioni nazionali e territoriali nello sviluppo e l'attuazione delle politiche attive del lavoro, anche attraverso stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locali, Accordi di programma, Intese e Convenzioni nelle aree prioritarie di propria competenza. SLI opera per:
 - la crescita di un'occupazione di qualità e la riduzione del mismatch;
 - lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e delle persone in cerca di occupazione, anche attraverso il rafforzamento del sistema duale;
 - l'innovazione e qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro e il rafforzamento della collaborazione tra servizi per il lavoro (pubblici e privati), il sistema della formazione e dei servizi sociali;
 - l'inclusione sociale e lavorativa delle persone vulnerabili, dei migranti e il sostegno all'ingresso regolare dei lavoratori stranieri, anche ai fini della loro permanenza;
 - il contrasto e la riduzione della povertà, con particolare riferimento al sistema di politiche attive finalizzato all'inserimento lavorativo;
 - il sostegno e la promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità;
 - l'eliminazione dei divari di genere, generazionali e territoriali;



- il maggior coinvolgimento del sistema delle imprese nell'incontro domanda offerta e nella raccolta dei fabbisogni in termini di competenze richieste dal mercato del lavoro;
- la presente Convenzione non costituisce un affidamento *in house* di servizi dal Commissario Straordinario a SLI e le attività svolte da quest'ultima, per conto del MLPS ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del Protocollo d'Intesa, restano sotto la vigilanza e il controllo esclusivi del Ministero stesso.

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'attuazione del Protocollo d'Intesa, attraverso la realizzazione di attività e forme di collaborazione tra le Parti, finalizzate a realizzare sinergie e azioni di sistema che determinino effetti di lungo periodo nelle aree dell'Appennino colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, con l'obiettivo di rafforzare ed integrare le misure già previste dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

In ragione delle missioni delle Parti, delle attività previste dal Protocollo d'Intesa e di quanto richiamato nelle Premesse, gli ambiti di collaborazione riguarderanno prioritariamente la progettazione, attuazione e valutazione di interventi integrati nelle filiere lavoro-sociale-formazione, in una prospettiva di co-progettazione tra le Parti aperta al partenariato territoriale e di integrazione/complementarietà dei Programmi e dei Fondi di riferimento, anche attraverso il sostegno a progettualità specifiche.

In particolare, la collaborazione tra SLI e la Struttura Commissariale si svilupperà nei seguenti ambiti:

- Analisi socioeconomica del contesto di riferimento;
- Analisi di dettaglio dei fabbisogni specifici di imprese, Comuni, ecc;
- Mappatura desk e on field dei soggetti della filiera integrata lavoro welfare sviluppo;
- Mappatura desk e on field dei target sui quali attivare gli interventi;
- Analisi dei fabbisogni;
- Incontri dedicati e contestuale raccolta di fabbisogni da parte di associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, imprese, Comuni, Enti del Terzo Settore;



- Erogazione e fruizione di questionari (on line) dedicati prevalentemente al sistema della domanda;
- Analisi dei questionari e successiva elaborazione;
- Progettazione e diffusione degli interventi relativi a:
 - Autoimpiego e imprenditoria femminile
 - Sistema Duale
 - ITS
 - Formazione
- Altre misure di politica attiva del lavoro utili all'aumento di occupazione e alla riduzione del mismatch di competenze, coinvolgendo stakeholder e soggetti della rete, anche attraverso i soggetti del Terzo Settore, della cooperazione sociale ed il sistema dei servizi socioassistenziali e socioeducativi;
- Condivisione e confronto preliminare, propedeutici al successivo coordinamento e coinvolgimento nelle azioni e negli interventi degli enti territoriali interessati;
- Attuazione in collaborazione con la rete istituzionale e dei servizi pubblici e privati (ad esempio con Invitalia per l'azioni di autoimpiego o con la rete del sistema dell'istruzione e della formazione per il Duale e lungo la filiera lavoro-formazione e sociale);
- Intensificazione dell'erogazione di servizi (anche tramite trasferimento di know how in termini di politiche attive del lavoro, politiche integrate, sistemi incentivanti, bandi pubblici, opportunità di incentivazione, ecc.);
- Supporto e assistenza alle PA che intendano attivare procedure di evidenza pubblica per la selezione dei partner Enti del Terzo Settore da coinvolgere nella progettazione di servizi;
- Supporto alla coprogettazione di interventi di politica attiva nell'ambito di avvisi europei, nazionali, regionali;
- Supporto alla predisposizione di avvisi territoriali per progetti/programmi finalizzati all'occupazione locale con particolare attenzione all'ottica di genere;
- Individuazione di buone pratiche nazionali ed europee finalizzate a soluzione di sistema a eventi simili al Sisma 2016;

Nell'ambito di attività previsto rientrano tutte le azioni di monitoraggio qualitativo degli interventi, ivi inclusi la condivisione e confronto preliminare tra SLI e il Commissario Straordinario, propedeutici al successivo coordinamento e coinvolgimento nelle azioni e negli interventi degli enti territoriali interessati.

Art. 3

Referenti per l'attuazione della Convenzione

Ciascuna delle Parti identifica una rappresentante per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione.



Per il Commissario Straordinario, il referente è individuato nella persona di Romano Benini – esperto ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 228 del 2021 e operativo presso la Struttura Commissariale.

Per SLI il referente è individuato nella persona di Angelo Irano – Responsabile Area Nuovi Servizi per il Lavoro.

Art. 4

Obblighi e responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti si impegna a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza previste con la massima cura e diligenza e a tenere tempestivamente informata l’altra Parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi.

Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, e in conformità con la presente Convenzione, nel rispetto della tempistica concordata.

Le Parti si obbligano ad eseguire le attività nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nei documenti di cui in premessa, nonché dai relativi documenti di indirizzo e linee guida, delle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie.

Art. 5

Durata

La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2024.

La Convenzione è prorogata alle medesime condizioni e per un periodo di tempo eguale a quello della eventuale proroga della gestione commissariale per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La proroga non potrà essere disposta oltre il 31/12/2027, in coerenza con il termine delle attività previste nell’attuale Piano degli interventi di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. a valere sulla Programmazione 2024-2027.

Art. 6

Oneri

La presente Convenzione non comporta impegni di spesa per le Parti, che daranno esecuzione alle attività di propria competenza utilizzando fonti di finanziamento di cui sono assegnatarie, nei limiti di disponibilità e compatibilità.



Art.7

Trattamento dei dati

Le Parti operano i trattamenti derivanti dall'attuazione della presente Convenzione in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

Tutti i dati personali di cui le Parti entreranno in possesso nell'attuazione della presente Convenzione, dovranno essere considerati strettamente riservati e non potranno essere comunicati a soggetti terzi non autorizzati da leggi o regolamenti specifici. Le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico potranno, invece, essere comunicate e diffuse qualora necessario ai fini di legge o rispondente a preminente finalità di interesse pubblico.

Art.8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 19 novembre 2024

Il Commissario straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli

Il Presidente e Amministratore delegato

Sviluppo Lavoro Italia S.p.a.

Avv. Paola Nicastro